

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 26

Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.

(GU n. 20 del 22-5-2010)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
«Norme per il governo del territorio»
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 84 del 13 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 18
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' sostituito con il seguente:

«6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.».

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
«Norme per il governo del territorio»

Art. 2

Modifiche all'art. 24
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' sostituito con il seguente:

«2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC.».

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
«Norme per il governo del territorio»

Art. 3

Modifica dell'art. 48
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria

1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' cosi' sostituito:

«4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione nonche' ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle

competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni e' sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non piu' di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

4-bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia puo' concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.».

2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all'approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell'art. 48, comma 4, previgente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilita' e infrastrutture»

Art. 4

Modifica dell'art. 6
della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 le parole: «31dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
«Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009»

Art. 5

Modifica dell'art. 31
della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 le parole «31dicembre 2009» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2010».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 «Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche»

Art. 6

Modifica dell'art. 5
della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e' cosi' modificato:

a) dopo le parole «comma 1» aggiungere le seguenti parole: «e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW»;

b) dopo la parola «(DIA)» sono aggiunte le seguenti parole: «in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 «Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche»

Art. 7

Modifica dell'art. 6
della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e' cosi' sostituita:

«b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonche' la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento.».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 «Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche»

Art. 8

Interpretazione autentica dell'art. 7 e dell'art. 9
comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7
della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. Per «prima abitazione del proprietario» di cui all'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e «prima casa di abitazione» di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'art. 9 della medesima legge, si intendono le unita' immobiliari in proprieta', usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

2. Gli eventuali provvedimenti negativi gia' rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'art. 7 e dell'art. 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 «Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche»

Art. 9

Modifica all'art. 10
della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole «con il medesimo volume» sono aggiunte le parole «o con un volume inferiore».

Capo V
Urgenza

Art. 10
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 ottobre 2009

GALAN